



Amici del Fegato -ONLUS (Italian Liver Trust)

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA-STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE AMICI DEL FEGATO "ONLUS"

Mercoledì 17 giugno 2020

A seguito di regolare convocazione il giorno 17 giugno 2020 presso il Ristorante Sporting "da Michele" a Carpi Stradello Morto n.3, è stata convocata l'assemblea ordinaria-straordinaria dei soci di "AMICI DEL FEGATO ONLUS", per discutere e deliberare come da seguente O.d.G.:

- **Lettura ed approvazione nuovo statuto dell' Associazione adeguato ai sensi dell'art.101 comma secondo Dlgs 11/2017, per la registrazione al Registro Regionale del Terzo Settore**

Alle ore 21,00, dopo la riunione del Consiglio Direttivo di Amici del Fegato Onlus, il Presidente Neri Cav. Adamo, constata il raggiungimento del numero di presenze per rendere valida la seduta, e dichiara aperta l'Assemblea Ordinaria-Straordinaria. Svolge la funzione di segretario la Signora Venturelli Cristina.

Il Presidente invita il Consigliere Ricci Luigi a dare lettura al testo integrale del nuovo statuto. A fine lettura l'Assemblea delibera all'unanimità e per alzata di mano il nuovo statuto e la relativa registrazione al Registro Regionale.

Non avendo più argomenti da discutere, il Presidente alle ore 22.00 dichiara chiusa la seduta.

CARPI Lì 17 GIUGNO 2020

NERI CAV.ADAMO

VENTURELLI CRISTINA

IL PRESIDENTE
(Neri Adamo)

Il Presidente

Il Segretario

Sede Legale ed Amministrativa : Carpi(MO) Viale Peruzzi n.22- C.F.: 91021310361

Telefono 3274467771 :e-mail amicidelfegato@tiscali.it

PEC: amicidelfegato@legpec.it

sito internet- www.amicidelfegato.it



IL DIRETTORE
(Firma)

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
AMICI DEL FEGATO APS

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'associazione, senza finalità lucrative e di utilità sociale, denominata "AMICI DEL FEGATO Associazione di Promozione Sociale" abbreviabile in "Amici del Fegato APS", C.F. 91021310361, con sede a Carpi (Modena), in via Peruzzi 22, C.A.P. 41012, presso la Casa del Volontariato. L'associazione "AMICI DEL FEGATO APS" è una libera associazione culturale, scientifica e sociale, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo, regolata dall'atto di costituzione e dal presente Statuto.

Art. 2 - Scopi

- L'Associazione "AMICI DEL FEGATO APS" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e scientifiche attraverso la prestazione di servizi (a beneficio sia di soggetti terzi o di soci dell'associazione affetti da patologie) nei seguenti campi:

a) assistenza sanitaria per la cura delle malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente (art. 5 comma 1 lett. b_ Dlgs 117/2017);

b) assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone affette da malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, e delle loro famiglie (art. 5 comma 1 lett. c Dlgs 117/2017);

c) istruzione nel campo della ricerca, diagnosi e cura delle malattie del fegato e delle vie biliari o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente (art. 5 comma 1 lett. d_ Dlgs 117/2017);

d) formazione di personale sanitario a favore di persone svantaggiate e/o preparazione di personale specializzato, che operi a vie biliari o di altre malattie che





coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente (art. 5 comma 1 lett. d _ Dlgs 117/2017);

e) attività di ricerca scientifica connessa alle attività istituzionali (art. 5 comma 1 lett. h_ Dlgs 117/2017).

L'associazione, pertanto, si propone di:

- 1) diffondere con i mezzi ritenuti più idonei (conferenze, pubblicazioni, manifestazioni divulgative, seminari di studio a carattere non oneroso, etc.), la conoscenza delle attività di studio e di ricerca relative alle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, nonché la conoscenza delle possibilità di prevenzione, di diagnosi e di cura relative alle stesse;
- 2) promuovere lo scambio culturale sullo studio e la terapia delle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
- 3) promuovere, con i mezzi ritenuti più idonei, l'introduzione nella pratica clinica di tecniche e tecnologie più moderne nella diagnosi precoce, prevenzione e terapia delle malattie del fegato e delle vie biliari;
- 4) potenziare la struttura di ricerca e cura epatologica;
- 5) favorire attività culturali per l'educazione sanitaria della popolazione sull'incidenza, prevalenza e prevenzione di queste malattie e distribuire al pubblico materiale educativo sulle malattie del fegato o di altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente;
- 6) assistere pazienti e parenti degli stessi;
- 7) promuovere la raccolta di risorse economiche per il conseguimento dello scopo dell'associazione;
- 8) offrire servizi di assistenza altamente qualificata e prestazioni sanitarie di alta qualità sulle malattie del fegato o altre malattie che coinvolgano il fegato e le vie biliari, anche secondariamente, a titolo gratuito o comunque ad un costo contenuto;





9) favorire le aggregazioni degli ammalati di fegato o di loro parenti che svolgano attività di volontariato presso l'associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie per natura in quanto integrative delle stesse.

- L'associazione "AMICI DEL FEGATO APS" per il raggiungimento dei suoi scopi intende:

- a) progettare e sviluppare indagini epidemiologiche, studi clinici aventi per oggetto la patologia epatobiliare e/o patologie correlate;
- b) sviluppare ed introdurre nuove applicazioni tecnologiche in campo biomedico, diagnostico e farmaceutico;
- c) promuovere campagne informative e di prevenzione per patologie dell'apparato digerente e del fegato;
- d) promuovere convegni, congressi, meeting, incontri scientifici e culturali, corsi in Epatologia, divulgare l'attività di ricerca scientifica di interesse sociale svolta;
- e) promuovere ed organizzare attività ed iniziative tendenti alla formazione in Epatologia a favore degli aderenti;
- f) erogare premi e borse di studio in favore di ricercatori capaci e meritevoli;
- g) promuovere ed organizzare studi e rapporti di collaborazione con enti ed organismi internazionali, nazionali, regionali e locali;
- h) aderire a tutti gli Organismi, Enti ed Associazioni che perseguono, in tutto o in parte, finalità analoghe a quelle proprie dell'associazione;
- i) sviluppare ed integrare applicazioni web-oriented in campo epatologico;
- j) dare informazioni ad Enti Pubblici e Privati.

Art. 3 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;





- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- proventi di iniziative sociali o di iniziative a carattere scientifico, come previsto dalla legge;
- ogni altro tipo di entrate.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo, e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.
- Faranno parte delle risorse eventuali contributi di enti pubblici e privati.
- Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
- Il patrimonio associativo deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi perseguiti dall'associazione.
- Gli utili e gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
- È vietato, ai sensi dell'art. 10 lett. d) D.Lgs. 460/97, distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre APS o ODV (o Enti Sanitari) regolarmente iscritti o iscrivibili nel RUNTS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- L'assemblea generale stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione stessa, nonché la quota associativa annuale.
- L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso





ulteriori rispetto al versamento originario ed al versamento della quota associativa annuale.

- É comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori.
- I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento iniziale minimo ed il versamento della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né successione a titolo universale.

Art. 4 - Soci

- L'associazione "AMICI DEL FEGATO APS" è formata da tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
- La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato.

Art. 5 - Ammissione

- L'ammissione dei soci ordinari e fondatori è deliberata, su domanda scritta del richiedente, presentata all'associazione anche via e-mail, dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà rispondere sulla ammissione o sul rifiuto della stessa entro trenta giorni anche a mezzo e-mail, ove l'istanza sia avvenuta con detto mezzo.
- I soci ordinari e fondatori sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione.
- Ai soci che non avranno presentato entro la data del 30 ottobre di ogni anno la propria domanda di recesso, indirizzate al Consiglio Direttivo, verrà





automaticamente rinnovata l'iscrizione per l'anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale di associazione.

- I Soci Onorari o Benemeriti vengono nominati per delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'Assemblea.

Art. 6 - Rapporto associativo e recesso

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti eventualmente approvati e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- a) per recesso, la cui domanda deve essere indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo anche via e-mail con avviso di ricevimento;
- b) per mancato pagamento della quota annuale di associazione per due anni consecutivi;
- c) per decesso di persona fisica od estinzione dell'Ente;
- d) per decadenza, pronunciata con giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, per motivi di scorrettezza professionale o scientifica e per attività in contrasto ai fini dall'associazione. L'esclusione, in questo caso, avverrà con le modalità indicate nell'art. 24 del c.c..

Art. 7 - L'anno finanziario

- L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ed il C. D. provvede a redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile.

Art. 8 - Gli organi

- Gli Organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;



- 
- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Collegio dei Revisori o Revisore Unico, se nominato;
 - f) il Comitato Scientifico;
 - g) il segretario e tesoriere.

- Tutte le cariche elettive sono gratuite.

- Ai componenti nominati compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate nei limiti della disponibilità di cassa.

Art. 9 - L'Assemblea

- L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

- Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed i soci onorari.

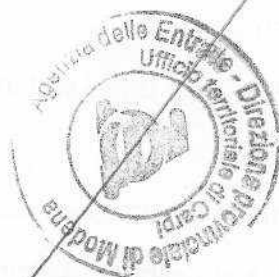
- In prima convocazione le assemblee ordinaria e straordinaria sono valide se è presente la maggioranza dei soci, e si delibera validamente con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

- L'Assemblea **ordinaria** ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei revisori o revisore unico;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approvare l'eventuale regolamento interno.

- L'Assemblea **straordinaria** delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione.

- All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale della seduta.





Art. 10 - Il Consiglio Direttivo

- Il C.D. è l'organo esecutivo dell'associazione "Amici del Fegato APS" ed è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri e il numero dei componenti dovrà sempre essere dispari.
- Il Presidente del Comitato Scientifico o un suo delegato partecipa alle riunioni del C. D. con diritto di parola ma senza diritto di voto.
- Il numero dei componenti del C. D. saranno stabiliti dall'Assemblea prima dello svolgimento delle elezioni per il successivo triennio.
- I componenti del C. D. durano in carica per un triennio e vengono eletti dall'Assemblea ordinaria fra i soci.
- Il C. D. è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e si riunisce almeno due volte all'anno.
- Le deliberazioni del C. D. sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente.
- Il C. D. può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti anche prima della scadenza naturale.
- Il C. D. ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può essere convocato dal Presidente, da almeno due dei suoi componenti su richiesta motivata, dal trenta per cento dei soci con richiesta motivata e scritta.
- Nella gestione ordinaria, i suoi compiti sono:
 - a) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b) elaborare il bilancio annuale consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - c) stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
 - d) predisporre e presentare le linee programmatiche e gestionali dell'associazione;
 - e) nominare il Presidente ed i componenti del Comitato Scientifico;
 - f) approvare gli atti di convenzione/accordi/contratti con Enti Pubblici, Privati e no Profit per progetti che hanno finalità rientranti a quanto previsto nell'art. 2.





- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in sede diversa da quella sociale ed anche in televideoconferenza. Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 11 - Presidente

- Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti e può essere rieletto.
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali.
- Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- In assenza del Presidente, da qualunque causa essa dipenda, la rappresentanza legale e la firma su tutti gli atti e documenti spetterà al Vicepresidente.

Art. 12 - Segretario e Tesoriere

- Il Segretario dovrà presenziare a tutte le riunioni del C. D. e le assemblee e redigere e conservare i relativi verbali. In sua assenza, in apertura delle sedute verrà nominato un verbalizzante.
- Il Tesoriere gestisce la cassa dell'associazione, provvede all'esazione delle quote associative e gestisce, a firma disgiunta, con il Presidente i conti bancari e postali dell'associazione stessa, senza limiti di spesa ma con obbligo di rendiconto.

Art. 13 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

- Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Può essere eletto anche un Revisore Unico secondo quanto previsto dalle normative attualmente vigenti.
- Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione.





Art. 14 - Comitato Scientifico

- Il Comitato Scientifico è composto da un Presidente nominato dal C. D. e da un numero variabile di membri, comunque non superiore a cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente del comitato stesso.
- Possono essere componenti del C. S. persone fisiche anche non socie dell'associazione.
- Compiti del Comitato Scientifico sono:
 - a) proporre indirizzi particolari di ricerca e di interventi formativi od educativi per la realizzazione degli scopi dell'associazione;
 - b) organizzare e controllare lo sviluppo dell'attività scientifica e culturale dell'associazione;
 - c) predisporre pareri non vincolanti su richiesta degli organi associativi.
- Il Comitato Scientifico potrà proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di gruppi di lavoro e/o studio per la realizzazione di specifici progetti di intervento dell'associazione; potranno essere nominati membri dei gruppi di lavoro e/o studio persone fisiche anche non socie e non facenti parte del Comitato Scientifico.
- Il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico decadono dalla carica congiuntamente al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.
- I componenti dei gruppi di lavoro e/o studio decadono dalla carica con l'espletamento del loro incarico.

Art. 15 - Scioglimento

- Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno i tre quarti degli associati e la maggioranza assoluta dei presenti.
- Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.



3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 o successive integrazioni e modifiche.

Art. 16 - Rinvio

- Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia, dal codice civile e dal Codice del Terzo Settore di cui al D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Clausola Sospensiva

Il presente statuto entrerà in vigore in applicazione della presente clausola sospensiva; l'entrata in vigore di questo nuovo statuto è subordinata al momento della piena operatività del regime fiscale secondo quindi il termine disposto dall'art. 104, c.2, del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente

(Cav. Neri Adamo)

IL PRESIDENTE
(Neri Adamo)

Il Segretario

(Ricci Luigi)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 09 DICEMBRE 2020

N° 2277 Atti Privati Serie 3

€ — (ESENTE * ADEGUAMENTO TERZO SETTORE)

Per

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL COLLABORATORE TRIBUTARIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Dott. Sabato DE VITO

Sabato De Vito

